

CONVENZIONE PER TIROCINIO FORMATIVO EX ART. 44 L. 247/2012 PRESSO
GLI UFFICI DEL TRIBUNALE DI FORLI' DEGLI ISCRITTI AL REGISTRO DEI
PRATICANTI AVVOCATI PRESSO IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI FORLI' CESENA

TRA

IL TRIBUNALE DI FORLI'

E

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI' CESENA

DELL'ORDINE DEGLI		
04001202209 TRIBUNALE DI FORLI'		
N. 1776/16		
26 OTT 2016		
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo		Sottofascicolo

Premesso

- che la legge n. 247/2012 prevede all'art. 41 comma 6 lett. b) che il tirocinio professionale possa essere svolto anche presso un ufficio giudiziario;
- che la legge n. 247/2012 prevede all'art. 44 comma 1 che l'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento emanato dal Ministro della giustizia;
- che tale regolamento, decreto ministeriale n. 58 del 17/03/16, è stato pubblicato in G.U. in data 02-5-2016 ed è vigente dal 17-5-2016;
- che la legge n. 247/2012 all'art. 29 comma 1 lett. c) ed il d.m. 70/2016 conferiscono al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il compito di sovrintendere al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense;
- che spetta al Consiglio dell'Ordine il rilascio di un certificato di compiuto tirocinio, previa verifica che il praticante abbia svolto il tirocinio stesso per il periodo prescritto, con diligenza e profitto;
- che i positivi risultati che stanno emergendo da alcune esperienze, dalle quali si evincono ripercussioni in termini di risparmio di spesa o di maggior efficienza sul lavoro del giudice, inducono a un approccio di favore verso l'adozione dello strumento dei tirocini formativi presso gli uffici giudiziari e che, pertanto i tirocini



formativi devono ormai considerarsi strumenti organizzativi del lavoro del magistrato, costituendo un'occasione di riflessione sui modelli "ufficio del giudice" o "ufficio del processo";

- che la formazione comune di avvocati e magistrati va incoraggiata e ampliata in tutte le forme possibili, anche per il rilievo che assume ogni esperienza di lavoro congiunto nell'amministrazione della giustizia;
- che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì - Cesena ed il Tribunale di Forlì hanno dichiarato la disponibilità ad indirizzare ed accogliere i praticanti avvocati in un tirocinio di formazione presso gli uffici giudiziari, a valere quale parte integrante del tirocinio professionale previsto per legge;

Rilevato che:

- Con il richiamato regolamento ministeriale n. 58/16 è stato disposto all'art. 2 che i praticanti che vogliono svolgere il tirocinio presso un ufficio giudiziario compreso nel circondario del tribunale ove è costituito il consiglio dell'ordine al quale sono iscritti debbano - tra l'altro - al momento della presentazione della domanda, essere iscritti nel registro dei praticanti avvocati.

Richiamati:

- L'art. 8 del d.m. 70/2016 (*Poteri di vigilanza e controllo e rilascio del certificato di compiuta pratica*) il quale prevede che consiglio dell'ordine accerti e promuova la disponibilità tra gli iscritti, **gli uffici giudiziari**, e gli uffici legali degli enti pubblici del circondario, ad accogliere nei propri studi o uffici i soggetti che intendono svolgere il tirocinio professionale ed espliciti i propri compiti di vigilanza anche mediante assunzione di informazioni dai soggetti presso i quali si sta svolgendo il tirocinio, verificando - nel caso di svolgimento del tirocinio secondo le modalità alternative previste dalla legge - la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrarne lo svolgimento.



- l'art. 50 comma 1 bis l. 11 agosto 2014, che istituisce l'Ufficio del processo, cui sono chiamati a far parte sia i tirocinanti ex art. 73 L. 98/2013 che coloro che sono ammessi alla formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- il D.m. 01.10.2015 (*Misure organizzative necessarie per il funzionamento dell'ufficio per il processo*), che ha dato attuazione a tale previsione legislativa, disciplinando anche le modalità di ammissione al tirocinio e di attestazione di completamento con esito positivo del tirocinio;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'attività di praticantato svolta dal praticante avvocato presso gli uffici giudiziari, anche a seguito della stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. Le disposizioni della presente convenzione si applicano ai tirocini presso gli uffici giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1, d.m. 58/2016.

ART. 2

REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PRESSO UN UFFICIO GIUDIZIARIO

1. Per l'ammissione al tirocinio presso un ufficio giudiziario il praticante deve, al momento della presentazione della domanda:
 - a) essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati, previsto dall'articolo 41, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;



b) essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12¹;

c) aver già svolto il periodo di tirocinio di cui all'articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

ART. 3

PROGETTO FORMATIVO

1. Il praticante che svolgerà il tirocinio professionale presso il Tribunale di Forlì-Cesena si impegna a sottoscrivere e a conformare la propria attività di formazione al progetto predisposto d'intesa dal Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine di Forlì-Cesena.

2. Il Presidente del Tribunale di Forlì-Cesena, dà atto di avere elaborato, d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena l'allegato progetto formativo al quale si deve conformare – salve ulteriori specificazioni - l'attività del praticante avvocato.

3. Se il Consiglio Superiore della Magistratura e il Consiglio Nazionale Forense predisporranno, d'intesa tra loro, linee guida per l'elaborazione dei progetti formativi di cui al comma 1, il Presidente del Tribunale di Forlì-Cesena e il Consiglio dell'Ordine vi si atterrano nella predisposizione dei singoli progetti formativi.

Art. 4

DOMANDA DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI FORLÌ-CESENA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO DELL'ORDINE

1. Il praticante che intende svolgere presso il Tribunale di Forlì – Cesena, il tirocinio di cui alla presente convenzione dovrà presentare apposita domanda. A tal fine è stato

¹ Art. 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 “{omissis} non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza. {omissis}”

 4

predisposto modulo a disposizione presso gli uffici del Consiglio dell'Ordine ed allegato alla presente convenzione;

2. La domanda è indirizzata al capo dell'ufficio e consegnata alla segreteria dell'ufficio giudiziario o trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Nella domanda può essere espressa una preferenza in ordine ad una o più materie ai fini dello svolgimento dell'attività di praticantato.

3. Nella domanda devono essere attestati, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445:

- a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;
- b) il punteggio di laurea;
- c) la media riportata negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo;
- d) i dati relativi all'avvocato presso il quale il praticante ha già svolto il periodo di tirocinio di cui all'articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e quelli relativi allo studio legale di cui l'avvocato fa parte;
- e) ogni altro requisito di professionalità ritenuto rilevante.

4. Copia della domanda è altresì depositata presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena, il quale, qualora verifichi la non ricorrenza di alcuno dei requisiti di cui al comma precedente, ne darà immediata comunicazione al Presidente del Tribunale.

4. Quando la domanda di cui al presente articolo è accolta, il Presidente del Tribunale comunica al richiedente, nonché al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena, presso il quale il praticante avvocato è iscritto, la data in cui il tirocinio deve avere inizio ed il nome del magistrato affidatario.

Art. 5



DURATA DELL'ATTIVITA' DI PRATICANTATO

1. L'attività di praticantato presso il Tribunale può essere svolta per non più di dodici mesi.
2. Il praticante avvocato può proseguire l'attività di praticantato anche presso uffici diversi da quelli in cui l'ha iniziata, purché presso ciascun ufficio essa abbia una durata di almeno sei mesi. Quando l'ufficio presso il quale l'attività di praticantato è proseguita ha sede in un circondario diverso da quello di Forlì, il praticante avvocato deve trasferire la propria iscrizione a norma dell'articolo 41, comma 14, della legge 31 dicembre 2012, n. 247².
3. Il praticante avvocato che abbia svolto l'intero periodo di tirocinio presso uno o più degli uffici di cui all'articolo 73, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e che sia in possesso dei requisiti previsti dal medesimo comma, al termine dei dodici mesi può presentare domanda a norma del comma 3 del predetto articolo per svolgere lo stage formativo per ulteriori sei mesi.

Art. 6

NUMERO MASSIMO DI PRATICANTI AVVOCATI PER OGNI MAGISTRATO

1. I praticanti avvocati sono affidati ai magistrati che hanno espresso la loro disponibilità.
2. Ogni magistrato non può rendersi affidatario di più di due praticanti. Ai fini del periodo precedente si computano anche i laureati affidati al medesimo magistrato a norma degli articoli 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e 37, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

² articolo 41, comma 14, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 "Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto."



3. Al fine di agevolare l'attività formativa, nel corso degli ultimi sei mesi dell'attività di praticantato il magistrato può chiedere, in deroga ai limiti di cui al comma 2, l'assegnazione di un ulteriore praticante avvocato.

ART. 7

CRITERI PER LA SELEZIONE DEI PRATICANTI AVVOCATI

1. Quando non è possibile ammettere al tirocinio presso l'ufficio giudiziario di Forlì-Cesena tutti i praticanti avvocati che hanno proposto domanda, si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati all'articolo 4, comma 3, lettera c) decreto n. 58 del 17/03/16, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

ART. 8

ATTIVITA' DEL PRATICANTE AVVOCATO

L'attività dei tirocinanti si svolge sotto la guida ed il controllo del magistrato affidatario.

1. Il praticante avvocato assiste e coadiuva il magistrato affidatario; sotto la sua guida e controllo procede a tutte le attività previste nel progetto formativo, provvede con diligenza allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti, alla massimazione di sentenze, etc...; assiste alle udienze monocratiche o collegiali e alle camere di consiglio, salvo che il magistrato ritenga di non ammetterlo. Il magistrato affidatario cura che il praticante avvocato possa apprendere anche le modalità di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di cancelleria, al fine di garantire la completezza del percorso formativo.

2. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento, fermo il rispetto della durata minima di 20 ore settimanali presso gli Uffici del Tribunale in giornate ed orari da individuare con il magistrato affidatario e sempre



in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse. Fermo quanto previsto dall'articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247³, durante lo svolgimento del tirocinio di cui al presente decreto, il praticante avvocato può continuare a frequentare lo studio professionale di un avvocato iscritto all'ordine o l'Avvocatura dello Stato o l'ufficio legale di un ente pubblico. Resta fermo l'obbligo di frequenza dei corsi di formazione di cui all'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247⁴.

3. Lo svolgimento del tirocinio di cui alla presente convenzione non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali e assicurativi.


4. Per espletare le attività che gli competono, il praticante avvocato ha accesso ai fascicoli, nei limiti e con le modalità stabilite dal magistrato affidatario.

5. Il praticante avvocato non può avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi o di cui sia parte un soggetto che negli ultimi tre anni è stato assistito da un avvocato che compone lo studio legale che il praticante avvocato continua a frequentare o presso il quale ha svolto il tirocinio. Durante lo svolgimento del tirocinio il praticante avvocato non può rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti o dei procedimenti, di cui abbia preso conoscenza, che si sono svolti dinanzi al magistrato affidatario, né assumere dalle medesime parti un qualsiasi incarico professionale.

Con la sottoscrizione del progetto formativo di cui all'art. 3 il tirocinante si impegna altresì a non assumere la difesa di parti o di controparti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato affidatario – di cui abbia avuto conoscenza –, né assumere

³ art.41 comma 7, legge 247/2012 "In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato."

⁴ Art. 43 comma 1, legge 247/2012 "Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge. [omissis]"



dalle medesime un qualsiasi incarico professionale, anche una volta terminato il tirocinio, finché siano pendenti i predetti procedimenti.

6. Il Tribunale pone il praticante avvocato nelle condizioni di accedere ai propri sistemi informatici.


7. L'attività del praticante avvocato si svolge nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di pratica, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della sua attività.

8. Durante il periodo di tirocinio, il tirocinante non può esercitare la professione presso il Tribunale di Forlì, ancorché sia già abilitato all'esercizio della stessa.

9. Il praticante che svolge il tirocinio forense presso il Tribunale di Forlì Cesena in veste di organo giudicante, non può avere accesso ai fascicoli esaminati durante lo svolgimento dell'attività di praticantato presso la Procura di Forlì Cesena.

10. Quando sono organizzati i corsi di formazione decentrata a norma dell'articolo 73, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il praticante è ammesso a frequentarli. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena autorizzerà l'accREDITAMENTO dei corsi a cui partecipa il tirocinante ai fini dell'eventuale adempimento degli obblighi deontologici di formazione professionale (cosiddetti crediti formativi);

11. Il tirocinio può essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato affidatario, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario. In tal caso, se il tirocinio compiuto prima dell'interruzione ha comunque avuto esito positivo, il praticante avvocato redige una relazione ai sensi del successivo punto 12 ed il magistrato affidatario ne attesta la conformità al progetto per la durata effettivamente svolta per la



valutazione da parte del Consiglio dell'Ordine di Forlì – Cesena ai fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio. E' onere del tirocinante precisare, qualora intenda ottenere il riconoscimento del periodo di tirocinio compiuto presso l'ufficio giudiziario ai fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio forense, la modalità composita con cui ha svolto il tirocinio.

12. Quando termina il periodo di tirocinio presso un magistrato affidatario, il praticante avvocato redige una relazione contenente l'analitica indicazione delle attività svolte, con particolare riguardo alle udienze a cui ha assistito, ai fascicoli che ha esaminato, alle questioni di fatto e di diritto trattate, alle minute dei provvedimenti che ha predisposto, alle attività di cancelleria cui ha assistito e ad ogni altra informazione ritenuta utile e rilevante.

13. Il magistrato affidatario sottoscrive la relazione di cui al comma 12, attestando la veridicità dei dati in essa contenuti e la conformità del tirocinio svolto al progetto formativo di cui all'articolo 3. La relazione corredata con la predetta attestazione è trasmessa a cura dell'ufficio al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena e sarà valutata ai fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio.


14. Il Consiglio dell'Ordine di Forlì - Cesena, al termine del periodo di tirocinio, ove ne sussistano le condizioni, rilascia sulla base della documentazione di cui ai commi 12 e 13, il certificato di compiuto tirocinio, che contiene l'indicazione che l'attività di praticantato si è svolta anche a norma della presente convenzione, del regolamento ministeriale 58/2016 e degli artt. 41 e segg. della legge 247/2012.

Forlì, li 26 /10 /2016

Il Presidente del
Tribunale di Forlì
dr. Crazzo Pescatore



Il Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena
avv. Roberto Roccarì



Al Presidente del Tribunale di Forlì

Il sottoscritto, dr. _____, nato a _____, residente in _____, C.F. _____, e-mail _____, attualmente, in fase di svolgimento del tirocinio professionale in Forlì-Cesena.

chiede

di essere ammesso allo svolgimento del tirocinio di cui all'art 44 L. 247/2012 e D.M. 17 marzo 2016 n. 58 presso il Tribunale di Forlì, con preferenza per il settore²

A tal fine attesta, sotto sua personale responsabilità, di:

a) essere iscritto nel Registro dei praticanti avvocati, previsto dall'articolo 41, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 ;

c) aver già svolto il periodo di sei mesi tirocinio di cui all'articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247

d) di essersi laureato preso l'Università di _____ con il punteggio di laurea di _____

e) di avere riportato la media del _____ negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo;

f) di avere svolto il periodo di tirocinio di cui all'articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 presso l'avvocato _____ con studio legale in _____

g) di avere già depositato o di impegnarsi a depositare entro tre gg. dalla data odierna una copia della presente domanda all'Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena.

Dichiara di voler ricevere ogni comunicazione presso l'indirizzo di posta elettronica _____

Si allega copia del documento di identità.

Forlì,

(*dr.* _____)

¹ La domanda, redatta su supporto analogico o digitale, e' indirizzata al capo dell'ufficio e consegnata alla segreteria dell'ufficio giudiziario o trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, all'indirizzo di posta elettronica tribunale.forli@giustizia.it

² È possibile indicare se civile, lavoro o penale



TRIBUNALE DI FORLÌ

PROGETTO FORMATIVO DI TIROCINIO

(ex art. 3 Decreto ministeriale 17 marzo 2016 n. 58)

Premesso

che il/la dott.ssa _____, nato/a a _____ è stato/a ammesso/a a prestare tirocinio ex art. 44 L. 247/2012 ed è stata affidato/a alla dott.ssa _____, magistrato in servizio presso la Sezione civile,

che in accordo con il/la tirocinante ed il magistrato affidatario, richiamato lo schema di progetto formativo convenuto tra Tribunale e Consiglio dell'Ordine, occorre prevedere un progetto formativo che adegui in modo flessibile ed in concreto la frequenza del tirocinante per stabilirne l'impegno di presenza ed il rispetto degli impegni connessi al tirocinio,

Si stabilisce che

- 1) IL/La tirocinante parteciperà alle due udienze civili tenute settimanalmente dal magistrato affidatario (lunedì, mercoledì e mensilmente giovedì) ed alle eventuali camere di consiglio; valutando sotto la guida di quest'ultimo le questioni di fatto e di diritto rilevanti per le decisioni da assumere;
- 2) La partecipazione alle udienze sarà preceduta dallo studio dei fascicoli, mediante lettura degli atti presenti, verifica del corretto adempimento degli incombeni di cancelleria (regolarità delle notifiche e/o comunicazioni, eventuale acquisizione di atti relativi a fasi precedenti – primo grado; fase cautelare, accertamento tecnico preventivo ecc.) e raccolta di giurisprudenza inerente le questioni di diritto rilevanti. La tirocinante potrà altresì partecipare alle udienze del collegio e alle relative camere di consiglio di cui farà parte il magistrato affidatario, nonché, in caso di assenza e/o impedimento di quest'ultimo, alle udienze monocratiche tenute dagli altri magistrati appartenenti alle sezioni civili, previo accordo con gli stessi;
- 3) La partecipazione all'udienza sarà seguita dall'approfondimento delle questioni di diritto trattate, dalla successiva redazione di sintesi delle posizioni della giurisprudenza, e dalla massimazione di alcune pronunce del magistrato affidatario.
- 4) La tirocinante curerà anche la massimazione di pronunce rilevanti acquisite dagli altri magistrati delle sezioni civili, previo accordo con gli stessi- A detti fini il

tirocinante potrà servirsi degli strumenti informatici e della banche dati presenti nell'ufficio;

5) La tirocinante parteciperà ai corsi organizzati dalla formazione decentrata della SSM ritenuti utili;

6) La tirocinante si impegna a rispettare i seguenti obblighi:

- seguire le indicazioni del magistrato affidatario, facendo riferimento a questo per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e segreto in relazione a notizie e dati di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza;
- rispettare gli orari concordati con il magistrato affidatario;
- astenersi dallo studiare fascicoli o seguire udienze relative a cause in trattazione davanti al magistrato affidatario provenienti dallo studio legale ove eventualmente svolge o abbia svolto la pratica forense;
- indicare al magistrato affidatario ogni altra situazione di incompatibilità.
- a non assumere la difesa di parti o controparti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato affidatario – di cui abbia avuto conoscenza –, ne' assumere dalle medesime un qualsiasi incarico professionale, anche una volta terminato il tirocinio finché siano pendenti i predetti procedimenti

Forlì,

La tirocinante

Il magistrato affidatario

Il Presidente del Tribunale

dott. Orazio Pescatore



TRIBUNALE DI FORLÌ

PROGETTO FORMATIVO DI TIROCINIO

(ex art. 3 Decreto ministeriale 17 marzo 2016 n. 58)

Premesso

che con decreto presidenziale in data _____ il/la _____, nato/a a _____, è stato/a ammesso/a a prestare tirocinio ex art. 44 L. 247/2012 presso il Tribunale di Forlì ed è stata affidato/a al _____, magistrato in servizio presso la Sezione Penale,

che in accordo con il/la tirocinante ed il magistrato affidatario, richiamato lo schema di progetto formativo convenuto tra Tribunale e Consiglio dell'Ordine, occorre prevedere un progetto formativo che adegui in modo flessibile ed in concreto la frequenza del tirocinante per stabilirne l'impegno di presenza ed il rispetto degli impegni connessi al tirocinio,

Si stabilisce che

- 1) Il/La tirocinante parteciperà alle due udienze penali monocratiche tenute settimanalmente dal magistrato affidatario ed alle relative camere di consiglio; valutando sotto la guida di quest'ultimo le questioni di fatto e di diritto rilevanti per le decisioni da assumere;
- 2) La partecipazione alle udienze sarà preceduto, in altro giorno della settimana, dallo studio del singolo fascicolo dibattimentale, mediante lettura del capo d'imputazione, verifica del corretto inserimento degli atti e della loro completezza (atti irripetibili, verbali delle udienze, allegazioni delle parti, ecc.); riordino degli stessi ed assicurazione degli adempimenti di cancelleria (citazione testi, regolarità delle notifiche ecc.). La tirocinante potrà altresì partecipare alle udienze del collegio e alle relative camere di consiglio di cui farà parte il magistrato affidatario, nonché, in caso di assenza e/o impedimento di quest'ultimo, alle udienze monocratiche tenute dagli altri magistrati appartenenti alla sezione penale;
- 3) La partecipazione all'udienza sarà seguito dall'approfondimento delle questioni di diritto trattate in camera di consiglio insieme al magistrato affidatario, dalla successiva redazione di sintesi delle posizioni della dottrina e della giurisprudenza, e dalla massimazione di alcune pronunce del magistrato affidatario. A detti fini il tirocinante potrà servirsi degli strumenti informatici e delle banche dati presenti nell'ufficio;

4) La tirocinante parteciperà ai corsi organizzati dalla formazione decentrata della SSM ritenuti utili ed indicati dal magistrato affidatario sulla base della programmazione semestrale;

5) Il/La tirocinante si impegna a rispettare i seguenti obblighi:

- seguire le indicazioni del magistrato affidatario, facendo riferimento a questo per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e segreto in relazione a notizie e dati di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza;
- rispettare gli orari concordati con il magistrato affidatario;
- astenersi dallo studiare fascicoli o seguire udienze relative a cause in trattazione davanti al magistrato affidatario provenienti dallo studio legale ove eventualmente svolge o abbia svolto la pratica forense;
- indicare al magistrato affidatario ogni altra situazione di incompatibilità.
- a non assumere la difesa di parti o controparti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato affidatario – di cui abbia avuto conoscenza -, ne' assumere dalle medesime un qualsiasi incarico professionale, anche una volta terminato il tirocinio finché siano pendenti i predetti procedimenti.

Forlì,

Il/La tirocinante

Il magistrato affidatario

Il Presidente del Tribunale

dott. Orazio Pescatore

P